

1° WORKSHOP SICUREZZA MACCHINE
"DLgs 81/2008 e recepimento direttiva 2006/42/CE
attraverso il DLgs 17/2010
Obblighi nella gestione e conduzione dei macchinari adibiti
alla produzione"

"La vigilanza sulla sicurezza delle macchine"

Ing. Massimo Campagna - S.Pre.S.A.L.
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Titolo III D.Lgs.81/08



LA ASL VIGILA SULLA SICUREZZA
DELLE MACCHINE



Ovvero



SULL'USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO

Art. 69



Attrezzatura di lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro

Uso di una attrezzatura di lavoro

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro

Art. 69



Zona pericolosa

Qualsiasi zona in prossimità di una attrezzatura di lavoro che costituisce un rischio per la salute o la sicurezza del lavoratore esposto

Lavoratore esposto

Lavoratore che si trovi in una zona pericolosa

Operatore


Lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro

CESOIA




Zona pericolosa
interazione
operatore - macchina

SEGA A NASTRO



Zona pericolosa
interazione
operatore - macchina

PRESSA IDRAULICA



Zona pericolosa
interazione
operatore - macchina

REQUISITI DI SICUREZZA

Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie
(art. 70 comma 1)



D. lgs. 27 gennaio 2010 n. 17
(attuazione della Direttiva 2006/42/CE)
Marcatura CE, rispetto Requisiti
Essenziali di Sicurezza,



REQUISITI DI SICUREZZA

Le attrezzature di lavoro **costruite** in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 (Direttiva Macchine);

e

quelle **messe a disposizione** dei lavoratori prima dell'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie

→ devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza **ALLEGATO V** ←
(art. 70 comma 2)

REQUISITI DI SICUREZZA

Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi del



Art. 395 del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

ovvero

Art. 28 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

(art.70 comma 3)

REQUISITI DI SICUREZZA sanzioni

- comma 1 per il D.L.+DI si applica la sanzione art. 87 comma 2 lettera (a)
- comma 2 per il D.L.+DI si applica la sanzione art. 87 comma 2,3,4

REQUISITI DI SICUREZZA Art. 70 comma 4

Qualora l'organo di vigilanza accerti che un'attrezzatura di lavoro presenti una situazione di rischio per il mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 (Direttiva Macchine)



informa l'autorità nazionale di sorveglianza competente

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REQUISITI DI SICUREZZA

L'organo di vigilanza applica le procedure previste dal D.Lgs. 758/94 art. 20 e 21

Nei confronti del datore di lavoro utilizzatore mediante

- Apposita prescrizioni a rimuovere la situazione di rischio (nel caso di accertata contravvenzione - sanzione art. 87 comma 2)
- Disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza (nel caso non sia stata accertata una contravvenzione)

REQUISITI DI SICUREZZA

Nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena di distribuzione



Se alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti di sicurezza di cui al comma 1

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO (art. 71 comma 1)

Il D.L. deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro

conformi ai requisiti di sicurezza art. 70

idonee ai fini della salute e sicurezza

adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi

Utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

Violazioni al comma 1

Macchine CE

Macchine non CE

non conformi ai requisiti di cui al comma 1 art. 70

non conformi ai requisiti di cui al comma 2 art. 70

Non idonee ai fini della salute e sicurezza
Non adeguate o adatte al lavoro da svolgere
Non utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie

Sanzione art. 87 comma 2

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 71

- Scelga le attrezzature in f (tipo di lavoro, rischi);



f (ambiente di lavoro, impiego attrezzature, interferenza con altre attrezzature)

- Adotti adeguate misure tecniche ed organizzative di cui all'ALLEGATO VI, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 71/4

Il D.L. prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:



Installate, utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso



Soggette a idonea manutenzione



Aggornate dal punto di vista della sicurezza



In possesso di un registro di controllo (aggiornato)

CONTROLLI E VERIFICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (art. 71/8)

Il D.L. provvede affinché le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a un:



controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)



controllo dopo ogni montaggio (nuovo cantiere, impianto) al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento

CONTROLLI E VERIFICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

nel caso di A.L. soggette a deterioramenti che possano dare origine a situazioni pericolose

controllo periodici in f (indicazioni fornite dai fabbricanti, norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi)

controllo straordinari nel caso di riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I risultati dei controlli (comma 8) devono essere riportati per iscritto, conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (gli ultimi tre anni)

Sanzione art. 87 comma 4

CONTROLLI E VERIFICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Comma 11 verifiche A.L. allegato VII

il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza



CONTROLLI E VERIFICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 11

Il datore di lavoro

Può avvalersi di soggetti pubblici e privati abilitati di cui al comma 12

Per le modalità di effettuazione delle verifiche ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati (comma 13) si rimanda al

**Sanzione D.L. mancato rispetto del comma 11
Da 500 a 1800 E. - art. 87/4**

DECRETO 11 APRILE 2011
Entrerà in vigore fine maggio 2012



D.M. 11 APRILE 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13"

L'ASL effettua la vigilanza ed interviene anche quando (allegato II macchine gruppo SC - SP)



INAIL e ARPA comunicano all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL) eventuali violazioni riferite alla prima verifica periodica o successive (punti 3.1.2 e 3.2.1 all. II)



La constatazione di non rispondenza ai RES dovrà essere segnalata al soggetto titolare della funzione



D.M. 11 APRILE 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13"

Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

- a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
- e) Idroestrattori a forza centrifuga

Gruppo SP - Sollevamento persone

- a) Scale aeree ad inclinazione variabile
- b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- d) Ponti sospesi e relativi argani
- e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- f) Ascensori e montacarichi da cantiere

IL NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' -

CHIUNQUE

venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1

attesta
sotto la propria
responsabilità

che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V

IL NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' -

CHIUNQUE noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve

Attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini della sicurezza

Acquisire e conservare (per la durata del noleggio) una dichiarazione del D.L. con l'indicazione del lavoratore/i incaricati all'uso, i quali devono risultare formati ed eventualmente in possesso di specifica abilitazione

sanzione amministrativa da 750 a 2.700 E. a carico del noleggiatore o concedente in uso (Art. 87/7)



Grazie !!

